REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/89 DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 2026

relativo al diniego del rinnovo dell'autorizzazione di un preparato contenente un estratto dell'aromatizzante di affumicatura 2b0001 come additivo per mangimi destinati a cani e gatti e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1076/2014

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio o il diniego di tale autorizzazione.

(2) Un preparato contenente un estratto dell'aromatizzante di affumicatura 2b0001 è stato autorizzato per 10 anni come additivo per mangimi per cani e gatti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1076/2014 della Commissione ([2]).

(3) In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di rinnovo dell'autorizzazione del preparato contenente un estratto dell'aromatizzante di affumicatura 2b0001 come additivo per mangimi destinati a cani e gatti, con la richiesta di classificarlo nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «aromatizzanti». La domanda comprendeva una proposta intesa a modificare le condizioni dell'autorizzazione iniziale mediante la modifica delle specifiche. La modifica consiste in una riduzione del livello dei composti carbonilici e in una riduzione del livello minimo di fenoli. Secondo il richiedente, la differenza nell'intervallo di concentrazione dei composti carbonilici non è dovuta a modifiche del processo di fabbricazione dell'additivo, ma è connessa a differenze nello svolgimento delle analisi basate sulla reazione dei carbonili con l'idrossilammina. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4) Come previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, spetta al richiedente dell'autorizzazione di un additivo per mangimi dimostrare in modo adeguato e sufficiente, conformemente alle norme di attuazione di cui all'articolo 7 di tale regolamento, che le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, del medesimo regolamento sono soddisfatte. Per quanto riguarda le domande di rinnovo di un'autorizzazione, il regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione ([3]) impone in particolare al richiedente di presentare prove che, alla luce delle conoscenze scientifiche attuali, l'additivo rimane sicuro per le specie bersaglio, i consumatori, gli operatori e l'ambiente nelle condizioni approvate.

(5) Secondo quanto concluso dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») nel parere del 18 settembre 2024 ([4]), il richiedente ha fornito dati dai quali è emerso che l'additivo attualmente sul mercato non è pienamente conforme alle specifiche dell'attuale autorizzazione. L'Autorità ha osservato che vi sono discrepanze tra i dati analitici sui componenti volatili presentati per il rinnovo dell'additivo e i dati forniti dal richiedente al momento della valutazione precedente. Inoltre l'Autorità non è stata in grado di formulare osservazioni conclusive sulle nuove

([1]) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.
([2]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1076/2014 della Commissione, del 13 ottobre 2014, relativo all'autorizzazione di un preparato contenente un estratto dell'aromatizzante di affumicatura 2b0001 come additivo per mangimi per cani e gatti (GU L 296 del 14.10.2014, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1076/oj).
([3]) Regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l'autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj).
([4]) *EFSA Journal*, 22(10), e9030, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.9030.